

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 2002³ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2

² I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di servire nella protezione civile. È possibile impiegare riservisti in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, nonché per svolgere i lavori di ripristino che ne derivano, anche senza istruzione di base.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2007 xxxx
2 FF 2007 xxxx
3 RU 2003 4187